

Facciamo il punto

Aprile 2022



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di aprile 2022 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di maggio 2022 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Differimento dei termini per la sanatoria Cig Covid-19

Con riferimento alla rimessione in termini disposta con la conversione in legge del D.L. 146/2021 per la presentazione delle domande di integrazione salariale con causale Covid e il conguaglio o pagamento diretto delle prestazioni i cui termini sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021, l'Inps, con il Messaggio n. 1530 del 6 aprile 2022, comunica che, con procedura centralizzata, individuerà le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.

Pertanto, eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni, esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini.

Pagamento dei contributi colf

Con il Messaggio n. 1545 del 6 aprile 2022, l'Inps rende noto che è ora possibile procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori domestici anche tramite l'app "Io".

Pagamento diretto dell'indennità di malattia per il settore spettacolo

Nel Messaggio n. 1568 del 7 aprile 2022, l'Inps fornisce alcune indicazioni operative per ottimizzare il flusso per il pagamento diretto della prestazione di malattia ai

lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato l'indennità viene anticipata dal datore di lavoro, mentre per i dipendenti a tempo determinato il pagamento avviene direttamente da parte dell'Inps.

L'Istituto ricorda che in merito al certificato medico, si applicano le disposizioni valide per la generalità dei lavoratori, a cui è richiesto che il certificato venga redatto ed inviato sin dal primo giorno dell'evento.

Ai fini del pagamento diretto, i lavoratori possono utilizzare il modello SR188 per comunicare all'Inps eventuali ulteriori elementi informativi rispetto a quelli già in possesso.

Si ricorda inoltre ai datori di lavoro di valorizzare correttamente nei flussi Uniemens lo specifico campo contenente il tipo di trattamento retributivo applicato al lavoratore nei casi di assenza per malattia sulla base del contratto di riferimento.

Aggiornamento dei codici Ateco

Con il Messaggio n. 1560 del 7 aprile 2022 l'Inps illustra le principali modifiche effettuate dall'Istat relativamente alla classificazione delle attività economiche con cui sono stati creati nuovi codici Ateco e modificata la descrizione di altri.

Di conseguenza è stata aggiornata la procedura Iscrizione e Variazione azienda e sono stati attribuiti i corrispondenti Csc ai nuovi codici istituiti.

Sgravio contratti di solidarietà cumulabile con la decontribuzione Sud

Nella Circolare n. 55 del 29 aprile 2022 l'Inps detta le istruzioni per il conguaglio dell'esonero contributivo per le aziende fruitrici di contratti di solidarietà destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di Cigs per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021.

Ai datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà spetta una riduzione contributiva del 35% della contribuzione a proprio carico, per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

L'Inps ricorda che lo sgravio è considerato incompatibile con altri benefici contributivi previsti, a qualsiasi titolo, dall'ordinamento.

Tuttavia, con specifico riferimento alla Decontribuzione Sud, non essendo previsto un espresso divieto di cumulo, si ammette la cumulabilità delle due agevolazioni: le imprese che intendono usufruire dell'esonero per contratti di solidarietà per lavoratori già beneficiari della Decontribuzione Sud applicheranno l'esonero sulla contribuzione datoriale residua.

Ripristino del servizio Dispensa Dnl

L'Inail, con Istruzione operativa n. 3834 dell'8 aprile 2022, ha reso noto che dopo un periodo di chiusura temporanea, dal 7 aprile 2022 è stato ripristinato il servizio online Istanza Dispensa DNL Temporaneo.

È possibile beneficiare dell'esonero di un nuovo lavoro quando è classificabile in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza, se richiede l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di

quindici giorni; il caso ricorre specialmente per i lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità.

Attività lavorativa dei profughi ucraini

Il Dipartimento della protezione civile, con l'Ordinanza n. 872 del 4/03/2022, ha disposto che lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga al Decreto Flussi.

Più precisamente, l'accesso al lavoro con la richiesta di protezione temporanea è riconosciuto dalla Direttiva 2001/55/CE e avviene sulla base della sola richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presentata alla Questura territorialmente competente.

Formazione di base e trasversale degli apprendisti

Nella Circolare n. 2 del 7 aprile 2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti sull'erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato.

Su conforme avviso del Ministero del Lavoro, l'Ispettorato, ricordando che è rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l'apprendistato e che, in assenza di regolamentazione regionale, si ritiene applicabile quanto previsto dall'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza, precisa che è possibile utilizzare la modalità elearning, ma solo in forma sincrona, al fine di garantire l'interazione tra discenti, docenti e tutor,

anche quando la formazione è erogata da parte di organismi di formazione accreditati.

Maxisanzione per lavoro nero

Nella Nota n. 856 del 19 aprile 2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro riepiloga i requisiti soggettivi e oggettivi e alcune delle fattispecie più frequenti in cui risulta applicabile la maxisanzione per lavoro nero.

L'ambito soggettivo riguarda i datori di lavoro privato, indipendentemente dal fatto che siano o meno organizzati in forma di impresa, ad esclusione del datore di lavoro domestico; mentre, con riferimento all'ambito oggetto, l'illecito è integrato dalla mancanza della comunicazione obbligatoria preventiva di assunzione nonché nella subordinazione ai sensi dell'articolo 2094 del Codice Civile: la sola omissione della comunicazione preventiva non può dar luogo di per sé alla maxisanzione, essendo comunque necessario verificare in concreto il requisito della subordinazione.

L'Ispettorato precisa che l'esclusione per i rapporti di lavoro domestico non opera nei casi in cui un lavoratore sia assunto come domestico, con i relativi adempimenti di formalizzazione, ma nella pratica sia adibito in un'attività d'impresa o professionale facente capo al sedicente datore di lavoro domestico. Lo stesso vale nei casi di prestazioni rese in regime di Libretto Famiglia in cui il prestatore, pur correttamente gestito mediante la piattaforma Inps, venga adibito ad attività non rientranti in nessuna delle categorie che legittimano l'utilizzo del Libretto Famiglia (lavori domestici, assistenza a bambini e anziani, lezioni private, steward negli impianti sportivi per le Asd/Ssd).

Nei casi di prestazioni di lavoro occasionali non genuine, la maxisanzione non potrà essere applicata quando sia stata esperita la comunicazione preventiva, ricorrendo solamente la sola riqualificazione del

rapporto di lavoro con applicazione delle conseguenti sanzioni e recuperi contributivi.

Qualora, invece, non siano state oggetto della comunicazione obbligatoria, si irrognerà la maxisanzione sempreché la prestazione sia riconducibile nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell'accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale (ad esempio, versamento della ritenuta d'acconto, contribuzione alla Gestione separata), idonei ad escludere la natura sommersa della prestazione.

Lo stesso principio è applicabile ai tirocini extracurricolari.

Anche le prestazioni dei lavoratori autonomi e artigiani per le quali sussistono i requisiti della subordinazione non sono soggette a maxisanzione, ma all'impianto sanzionatorio previsto nelle ipotesi di riqualificazione dei rapporti di lavoro; se invece tali lavoratori prestano un'attività diversa da quella dichiarata al Registro Imprese saranno qualificabili come lavoratori in nero e soggetti a maxisanzione.

Nei casi di appalto o distacco privi dei requisiti di legge, se il lavoratore è regolarmente assunto dall'appaltatore/distaccante si applica solamente la sanzione per illecita somministrazione di manodopera. Se invece il lavoratore non è regolarmente assunto e l'appalto/distacco è lecito, la maxisanzione per lavoro nero è in capo all'appaltatore/distaccante, invece in caso di fattispecie illecite l'impiego in nero va ricondotto in capo al soggetto utilizzatore.

Si ricorda che la maxisanzione non trova applicazione tutte le volte in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzia la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro (ad esempio regolarizzazione spontanea ed integrale del rapporto di lavoro originariamente in nero,

prima di qualsiasi accertamento degli organi ispettivi), anche laddove si tratti di una differente qualificazione dello stesso.

Viene precisato che la massimizzazione per lavoro nero assorbe quelle relative alla comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro, alla consegna della lettera di assunzione e alle omesse registrazioni sul Libro unico del lavoro, mentre non assorbe la sanzione prevista per i pagamenti delle retribuzioni non effettuati con strumenti tracciabili.

La Nota contiene anche ulteriori precisazioni in merito alla diffida a regolarizzare e alla coesistenza delle sanzioni in particolari situazioni (lavoratori clandestini, minori, percettori di reddito di cittadinanza, marittimi, caporalato).

Comunicazione preventiva occasionali

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 881 del 22 aprile 2022, ha reso noto che, contrariamente a quanto comunicato con la Nota n. 573/2022, per le comunicazioni di lavoro autonomo occasionale le caselle posta elettronica dedicate rimarranno attive anche dopo il 30 aprile, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all'obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema telematico o in altre ipotesi connesse a oggettive difficoltà del committente.

Tuttavia, l'Ispettorato sottolinea che, poiché la trasmissione a mezzo email non consente un efficace monitoraggio degli adempimenti, in ragione delle difficoltà di disporre di un quadro complessivo delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti, eventuali verifiche, anche a campione, saranno prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della nuova applicazione disponibile sul sito del Ministero del lavoro.

Causali Cigo per crisi Ucraina e caro energia

Con Comunicato del 27 aprile 2022 il Ministero del Lavoro fa presente che con Decreto ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022 sono state apportate modifiche e integrazioni al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2016, n. 95442 contenente i criteri per l'approvazione delle Cigo.

Si prevede che per il solo anno 2022 integra la fattispecie di "crisi di mercato" la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante anche dall'impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina; inoltre il caso di "mancanza di materie prime o componenti" si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione, da documentare nella relazione tecnica.

Estensione del regime Impatriati per i cittadini inglesi

Un cittadino britannico domanda il parere dell'Amministrazione finanziaria sulla possibilità di optare per l'estensione del regime per i lavoratori impatriati per l'ulteriore quinquennio, considerato che la norma consente l'opzione a coloro che siano stati iscritti all'Aire o ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, sempre che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano già beneficiari dell'agevolazione e siano in possesso degli ulteriori requisiti (almeno un figlio minore o a carico o acquisto di un immobile residenziale).

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 172 del 6 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate

chiarisce che, poiché l'Accordo sulla Brexit, entrato in vigore il 1° febbraio 2020, vieta di discriminare i cittadini inglesi sulla base della loro nazionalità e garantisce ai lavoratori di cittadinanza inglese gli stessi vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari, anche ai cittadini britannici possa essere riconosciuta l'estensione dell'agevolazione Impatriati, se in possesso dei prescritti requisiti.

Applicazione della tassazione separata ai premi

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 173 del 6 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che ad un premio di risultato, il cui accordo istitutivo preveda che l'erogazione avvenga entro l'anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, non possa essere applicata la tassazione separata perché non è ravvisabile alcun "ritardo" nell'erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una "causa giuridica".

L'Amministrazione ricorda che le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della tassazione separata di cui all'articolo 17 del Tuir sono di due tipi:

- a) quelle di "carattere giuridico", che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- b) quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto", che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate non ravvisa nessuna delle due cause e pertanto propende per l'applicazione della tassazione ordinaria.

Risarcimento del danno da demansionamento

Con la Risposta all'Istanza di interpello n. 185 del 8 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dei risarcimenti pagati ad un ex dipendente per demansionamento.

L'Agenzia ricorda che sono soggette a tassazione le indennità corrisposte a titolo corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (cd. lucro cessante); diversamente non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cd. danno emergente).

Con riferimento al demansionamento, si chiarisce che le somme erogate per ristorare la perdita di "chance professionali", ossia connesse alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa, costituiscono un danno emergente e pertanto non sono imponibili.

Il danno emergente deve essere provato dall'interessato; nel caso di specie, dalla sentenza risulta che il lavoratore abbia adempiuto all'onere di allegazione circa il danno alla professionalità, pertanto le somme erogate sono da considerarsi non imponibili, quindi non soggette a ritenuta d'acconto, in quanto configurabili come danno emergente.

Agevolazione Impatriati in caso di remote working

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 186 del 8 aprile 2022 conferma la possibilità di fruire del regime degli Impatriati per un lavoratore alle dipendenze di un'azienda estera che intende trasferirsi in Italia dove continuerà a svolgere la propria attività lavorativa in modalità remote working a favore dello stesso datore di lavoro estero:

la norma non richiede, infatti, che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato, ma soltanto che sia prestata prevalentemente nel territorio italiano, indipendentemente dalla residenza del datore di lavoro.

Si ricorda che quest'ultimo requisito risulta soddisfatto se l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno, nel cui computo rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi, ma sono esclusi i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all'estero, essendo l'attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato.

Qualora il datore di lavoro estero non rivesta la qualifica di sostituto d'imposta, il dipendente potrà fruire dell'agevolazione direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Compensi erogati dalle Asd

Nelle Risposte alle Istanze di interpello n. 189 del 12 aprile 2022 e n. 190 del 13 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate riepiloga i criteri che devono essere rispettati per la fruizione del regime fiscale speciale per i compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche corrispondono ai propri collaboratori.

Il regime agevolativo riguarda i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico (ad esempio, atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, figure dirigenziali, ...), a coloro che si occupano di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Devono essere rispettati i due seguenti requisiti:

- che l'Asd sia regolarmente riconosciuta dal Coni con l'iscrizione nel registro delle società sportive;
- che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

Si chiarisce quindi specifica che i compensi che un'associazione sportiva dilettantistica corrisponde ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie non sono riconducibili tra i redditi diversi che godono dello speciale regime previsto per gli sportivi dilettanti, in quanto non sono strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche.

Invece, le remunerazioni per prestazioni in ambito didattico sportivo e per l'assistenza agli atleti in occasione di allenamenti e di competizioni possono beneficiare dell'agevolazione purché in possesso degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla Federazione di riferimento, quali, ad esempio, essere in possesso di apposito diploma e/o qualifica sportiva o essere tesserati ad un ente del Coni.

Tassazione del trattamento di fine mandato in caso di società estinta

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 204 del 21 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di tassazione delle somme percepite da un socio procuratore a titolo di trattamento di fine mandato dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese a seguito della conclusione della procedura di liquidazione.

L'Agenzia precisa che le responsabilità e gli obblighi degli amministratori, liquidatori e soci per imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori riguarda esclusivamente le attività poste in essere dall'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, poiché alla data di erogazione delle somme la società risulta estinta e cancellata dal Registro delle Imprese le stesse non potranno essere assoggettate a ritenuta d'acconto da parte della società, ma le imposte dovranno essere autoliquidate dal contribuente inserendole nella propria liquidazione dei redditi, applicando la tassazione separata se il diritto al trattamento di fine mandato risulta da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Regime agevolato per docenti e ricercatori

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 222 del 27 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito ai requisiti per l'applicabilità del regime agevolato per il rientro di docenti e ricercatori.

Si specifica che l'attività di docenza e ricerca non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l'interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all'estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi; per la docenza il periodo di ventiquattro mesi si ritiene compiuto se l'attività è stata svolta per due anni accademici continuativi.

Con riferimento all'acquisizione della residenza fiscale, l'istante comunica di aver svolto un soggiorno di ricerca temporaneo in Italia, ma trattandosi di un periodo inferiore a 183 giorni, tale periodo d'imposta si qualifica comunque come utile ai fini della residenza fiscale all'estero.

Viene chiarito che la prestazione, contestualmente allo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca all'estero, di un'attività lavorativa part time da remoto nello stato estero di residenza per un datore di lavoro italiano non è ostativo all'applicazione dell'agevolazione poiché il reddito è stato prodotto fuori dal territorio italiano.

Agevolazione Impatriati e attività occasionale all'estero

Si sottopone all'amministrazione finanziaria il caso di un lavoratore che rientra in Italia svolgendo attività in modalità smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, ma continuando ad eseguire anche una attività lavorativa occasionale non dipendente negli Stati Uniti per periodi non superiori a quindici giorni in ciascun periodo d'imposta.

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 223 del 27 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che periodi di permanenza occasionali all'estero non precludono l'applicazione dell'agevolazione sempreché sia assicurata la prevalenza dell'attività lavorativa svolta nel territorio italiano, cioè se l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nel corso dell'anno.

Resta fermo che l'esenzione non spetta per i redditi derivanti dall'attività di lavoro prestata all'estero.

Rientro docenti e ricercatori da aspettativa senza assegni

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 239 del 29 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate ribadisce che, ferme restando le altre condizioni richieste, non costituisce causa ostativa alla fruizione del regime di favore la circostanza che l'attività di ricerca o docenza

all'estero sia stata svolta avvalendosi di aspettativa senza assegni.

Inoltre l'aver già fruito dell'agevolazione in un precedente quinquennio a seguito del

rientro in Italia da una docenza all'estero non preclude una nuova fruizione motivata da un ulteriore periodo di permanenza all'estero.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Centri elaborazione dati - Accordo 9 marzo 2022

Minimi tabellari: dal 1° maggio decorre l'aumento dei minimi tabellari.

Livello	Aumento	Minimo	Indennità di funzione	Totale
Q/Direzione	34,49	2.793,36	269,00	3.062,36
Q	31,34	2.538,62	234,00	2.772,62
1	26,91	2.179,57	---	2.179,57
2	24,09	1.951,31	---	1.951,31
3S	23,10	1.870,87	---	1.870,87
3	21,62	1.751,43	---	1.751,43
4	20,12	1.629,65	---	1.629,65
5	19,16	1.551,61	---	1.551,61
6	16,18	1.310,33	---	1.310,33

Metalmeccanica (Artigianato - Conflavoro Pmi) - Accordo 31 gennaio 2022

Minimi tabellari: dal 1° maggio decorre l'aumento dei minimi tabellari.

Settore Metalmeccanica e installazione di impianti

Livello	Aumento	Minimo	Indennità di funzione	Totale
1	31,40	1.810,25	50,00	1.860,25
2	29,20	1.684,35	---	1.684,35
3	27,60	1.590,45	---	1.590,45
4	26,55	1.529,35	---	1.529,35
5	25,00	1.441,45	---	1.441,45
6	24,10	1.388,35	---	1.388,35
7	22,95	1.323,90	---	1.323,90

Settore Odontotecnica

Livello	Aumento	Minimo	Indennità di funzione	Totale
1	31,00	1.701,70	50,00	1.751,70
2	29,40	1.611,95	---	1.611,95
3	26,55	1.457,10	---	1.457,10
4	25,00	1.371,95	---	1.371,95
5	23,95	1.313,95	---	1.313,95

6	23,05	1.264,25	---	1.264,25
----------	-------	----------	-----	----------

Settore orafi, argentieri e affini

Livello	Aumento	Minimo	Indennità di funzione	Totale
1	31,35	1.811,60	50,00	1.861,60
2	29,20	1.687,80	---	1.687,80
3	26,60	1.536,35	---	1.536,35
4	25,00	1.444,95	---	1.444,95
5	24,05	1.389,45	---	1.389,45
6	22,75	1.317,35	---	1.317,35



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano
T +39 02.855010.1
F +39 02.855010.36

SEDE DI ROMA

Via del Corso, 101
00186 - Roma
T +39 06.3209029.1
F +39 06.3209029.2

info@gesam.eu

www.gesam.eu